

**REPUBBLICA ITALIANA**

N. 429/1995

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

REG. DEC.

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE**

N.1337 Reg. Ric.

ha pronunciato la seguente

ANNO 1992

**SENTENZA**

sul ricorso n.1337 del 1992, proposto da \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Niccolaini Barigelletti, presso la quale è elettivamente domiciliato in Ancona, alla piazza Stamira n.5;

contro

- la REGIONE MARCHE, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Simonella Coen del servizio legale dell'Ente, presso il cui ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona, al corso Garibaldi n.144;

- COMITATO REGIONALE di CONTROLLO della Regione Marche, Sezione Autonoma di ANCONA, in persona del suo Presidente pro-tempore;

- il MINISTERO dell'INTERNO, in persona dell'On.le Ministro pro-tempore;

e nei confronti

del COMUNE di \*\*\*\*\*, in persona del Sindaco pro-tempore, tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della decisione del CO.RE.CO. del \*\*\*, n.\*\*\*\*\*, di annullamento della delibera del Comune di \*\*\*\*\* del \*\*\*\*\*, n.\*\*\*, relativa a nomina del revisore dei conti;

- della circolare del Ministero dell'Interno - Direzione centrale finanza locale, \*\*\*\*, n.\*\*\*\*

e per la declaratoria

del diritto a mantenere l'incarico di revisore dei conti del Comune di \*\*\*\*\* senza rinunciare a quello di revisore della Provincia di \*\*\*\*\*;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Vista la propria Ordinanza 18 novembre 1992. n.733;

Vista la memoria prodotta dalla resistente Regione a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 12.10.1994, il Magistrato Carlo Taglienti;

Uditi gli avv. Niccolaini Barigelletti per il ricorrente e Coen per la Regione Marche;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

## DIRITTO

Con il ricorso in esame è impugnato l'atto negativo di controllo assunto dal CO.RE.CO. delle Marche in ordine ad una delibera comunale di nomina del revisore dei conti, basato sulla violazione dell'art.6 **quinquies**, primo comma, della legge 15 marzo 1991, n.80: il ricorrente contesta l'interpretazione data dalla norma dall'organo di controllo e ne rileva l'eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà dell'atto, chiedendo, altresì, l'accertamento del diritto a mantenere il

suddetto incarico.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.- Preliminarmente deve sgombrarsi il campo dell'azione di accertamento del presunto diritto, che risulta inammissibile in questa occasione trattandosi, come peraltro rilevato dallo stesso ricorrente, di interessi legittimi e non di diritti soggettivi. Nella ipotesi contraria questo Giudice avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione, non rientrando la questione nell'ambito della propria giurisdizione esclusiva.

La citata L. n.80 del 1991 non costituisce in favore del ricorrente una posizione di pretesa diretta nei confronti dell'Ente, bensì disciplina, con norma definibile di azione e non di relazione, il comportamento dell'Amministrazione pubblica nel conferire gli incarichi di revisore dei conti.

2.- L'azione impugnatoria, ammissibile, è infondata.

2.1.- Con il primo motivo si contesta il difetto di motivazione dell'atto, non ritenendo il ricorrente sufficiente a comprendere le ragioni la sola indicazione della norma ritenuta violata.

La censura non merita accoglimento.

Esulando dal rilievo che il ricorrente, con la seconda censura dimostra di aver ben compreso le ragioni dell'annullamento dell'incarico, il Collegio considera che l'atto di controllo comunque fa espresso riferimento all'incompatibilità disposta dal primo comma dell'art.6 **quinquies** citato, il quale pone limiti tassativi al numero massimo di incarichi conferibili ad uno stesso revisore.

Se poi l'atto impugnato si legge in connessione con quello control-

lato, nel quale la questione della compatibilità con l'incarico di revisore già in essere presso la Provincia di Ancona, viene espressamente affrontato, non si possono avere dubbi in ordine dell'annullamento: il Comune afferma la compatibilità, e l'organo di controllo replica sostenendo invece l'incompatibilità dei due incarichi.

Anche la censura di contraddittorietà non sussiste; il ricorrente intende ravvisarla tra atti di organi diversi (Comune e CO.RE.CO.) di contenuto opposto, ma ogni annullamento è contrario e negativo rispetto alla positività insita nell'atto controllato, quindi con esso contrastante.

2.2.- La norma citata afferma:

“I revisori dei conti di cui all'art.57 della legge 8 giugno 1990 n.142 non possono superare il numero massimo di cinque incarichi per i comuni fino a 9.999 abitanti, di tre per i comuni da 10.000 a 29.999 abitanti, di due per i comuni da 30.000 a 79.999 abitanti, e di uno da 80.000 abitanti in poi, nonché per le comunità montane e le province”.

Il CO.RE.CO., in conformità alla circolare del Ministero dell'Interno n.33 del 19 novembre 1991, ha interpretato la norma nel senso che i gruppi di incarichi conferibili sono alternativi tra loro e non cumulabili; il ricorrente sostiene al contrario che sono cumulabili, raggiungendo il numero complessivo di 11 (5+3+2+1).

Il Collegio ritiene che l'interpretazione data alla norma dal Ministero e dall'organo di controllo sia esatta.

Come infatti giustamente rilevato dalla difesa regionale, con astrazione da una interpretazione strettamente basata sulla punteggiatura, la logica impone di ritenere che se il Legislatore ha individuato quattro

gruppi di incarichi operando chiaramente una valutazione di equivalenza tra loro, essi non possono che essere alternativi, altrimenti non avrebbe avuto senso cercare di individuare una equivalenza di impegni. Il Legislatore ha cioè inteso dire che l'impegno massimo per un revisore dei conti è di cinque incarichi nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, che equivale a tre incarichi in Comuni da 10.000 a 29.999 abitanti, che equivale a due incarichi in Comuni da 30.000 a 79.999 abitanti, che equivale ad un incarico in Comuni con più di 80.000 abitanti nonchè nelle Comunità montane e nelle Province.

Una diversa interpretazione non avrebbe alcuna coerenza, perchè si consentirebbe ad es. di assumere 11 incarichi, con sommatoria di tutti i gruppi, ma sarebbe vietato assumere sei incarichi in Comuni con meno di 10.000 abitanti, con impegno senz'altro inferiore.

Poichè la limitazione del numero totale degli incarichi conferibili non può che essere posta in relazione all'impegno richiesto, l'unica interpretazione razionale e possibile è quella dell'alternatività dei gruppi di incarico.

Risultando, nella fattispecie, il ricorrente già oberato dell'incarico di revisore dei conti della Provincia di \*\*\*\*\*, non poteva assumere ulteriore altro incarico di tale natura.

3.- Le argomentazioni che precedono comportano la inammissibilità in parte del ricorso e la reiezione per la restante parte, per infondatezza dei motivi dedotti.

4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura in dispositivo fissata.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara il ricorso in epigrafe in parte inammissibile e lo respinge nella restante parte.

Condanna il \*\*\* al pagamento, in favore della Regione Marche, delle spese di giudizio, che liquida in complessive £.\*\*\*\* .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12.10.1994, con l'intervento dei Magistrati:

Dott. Giuseppe Rizzi	- Presidente
Dott. Giuseppe Daniele	- Consigliere
Dott. Carlo Taglienti	- Consigliere, est.

-----  
-----

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno \_\_\_\_\_

Ancona, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

-----